



Firenze, 14 settembre novembre 2021

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale

SEDE

Proposta di Risoluzione n. 116

(ai sensi dell'Art. 181 del regolamento interno)

(TESTO SOSTITUTIVO)

Oggetto: in merito alla edilizia residenziale pubblica ERP

Il Consiglio Regionale

Visto

- la Proposta di Legge GRT n. 47 "Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP))";

Considerato

- che il requisito della residenza, così come il fatto che le persone dimostrino di avere un legame col territorio, è fondamentale per evitare fenomeni di migrazione strumentale al solo fine di ottenere un alloggio;
- che parimenti si ritiene ingiusto che colui che ha preso la residenza anche soltanto da un giorno possa avere le stesse possibilità di accesso agli alloggi popolari di chi, viceversa, risiede da anni nel territorio, contribuendo (anche e non soltanto con il pagamento di tasse e tributi) allo sviluppo di quel territorio.



Visto

- che la Pdl 47 – alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale in riguardo alla legge regionale della Lombardia – prevede di eliminare tra i requisiti di accesso ai bandi di assegnazione degli alloggi popolari quello consistente nella durata quinquennale della residenza anagrafica o della sede lavorativa nel territorio toscano. A questo proposito tenuto conto del fatto che i provvedimenti della Corte Costituzionale hanno efficacia *ex tunc* con tutto ciò che ne consegue.

Ritenuto

- che sebbene la Corte Costituzionale abbia stabilito che il limite temporale della residenza violi l'articolo 3 della Costituzione e quindi non possa essere ammesso come criterio per l'accesso al bando, è tuttavia facoltà delle Regioni stabilire criteri premiali per l'assegnazione dei punteggi, tenendo, a tal proposito, conto della storicità della residenza;
- che al fine di composizione delle graduatorie per gli alloggi popolari sia da tener di conto anche della storicità di permanenza nella graduatoria stessa senza ottenimento dell'alloggio.

Ritenuto

- che è giusto escludere dall'assegnazione degli alloggi popolari coloro i quali siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio nazionale o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Preso atto inoltre

- dell'art. 16 “Assegnazione degli alloggi da ripristinare” della legge regionale succitata e delle difficoltà di attuazione di esso.



Esprime soddisfazione

- per aver inserito nella proposta di legge licenziata dalla terza commissione un criterio premiale legato alla storicità della residenza con un punteggio crescente con l'aumento degli anni di residenza; per aver, altresì, inserito, nella proposta di legge licenziata dalla terza commissione un criterio premiale legato alla storicità della presenza in graduatoria con un punteggio crescente a secondo degli anni di presenza.

Impegna il presidente della Giunta regionale

A promuovere – in particolar modo in sede di conferenza Stato Regione – **protocolli di intesa internazionali finalizzati ad accedere ai catasti immobiliari degli Stati Esteri**, con particolare riguardo a quegli Stati i cui cittadini di origine sono maggiormente presenti in Italia.

ad incentivare, ai sensi dell'art. 8, per quanto riguarda gli alloggi non ripristinati dal soggetto gestore che necessitano di specifici interventi, la stipula di convenzioni tra i soggetti gestori stessi e gli assegnatari e, laddove fosse necessario intervenire a favore della concessione di garanzie per gli assegnatari, a fare in modo che intervenga Fidi Toscana per favorire i lavori di ripristino degli alloggi.

Cons. Diego Petrucci

Cons. Francesco Torselli

Cons. Alessandro Capecchi

Cons. Vittorio Fantozzi

Cons. Gabriele Veneri